



Al sig. Italo Cassa
stradaliberatutti@pec.buskersinrome.com
e p. c. All'Assessore alla Crescita Culturale
Al Comando Generale di Polizia Locale

Oggetto: *Utilizzo di strumenti musicali e amplificazione da parte di artisti di strada*

Con riferimento alla segnalazione pervenuta tramite mail relativa alle contestazioni da parte della P.L. sull'uso di strumenti musicali e di amplificazioni durante esibizioni artistiche su strada si rappresenta quanto segue.

L'attività dell'artista di strada è disciplinata dal Regolamento per l'Arte di Strada approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 24 del 12 aprile 2012.

Il Tar Lazio con sentenza n. 5494 del 31/05/2013 nell'accogliere in parte il ricorso presentato ha annullato *"l'art. 1 della delibera n. 24/2012 nella parte in cui vieta in modo assoluto per gli spettacoli di cui al punto 2 l'utilizzo di strumenti a percussione di qualsiasi natura, nonché di altri strumenti o attrezzature per loro natura comportino disturbo alla quiete pubblica quali, ad esempio, tromba, sassofono, piatti, e, comunque, sempre senza utilizzo di impianti di amplificazione."*

Il giudice amministrativo, nelle motivazioni della sentenza, ha precisato che *"le attività rumorose temporanee possono comunque essere autorizzate secondo la disciplina in materia di valutazione di impatto acustico (...) tale valutazione potrà essere operata dai competenti uffici dei Municipi al momento dell'inoltro della comunicazione prescritta dall'art. 8, nella quale gli artisti richiedenti potranno inserire, ove effettivamente necessarie, anche le indicazioni prescritte dall'art. 17, comma 4, della l.r. n. 18/2001"*.

Il problema relativo alla misurazione e all'individuazione dell'impatto acustico è oggetto di approfondimento da parte degli uffici comunali in quanto la documentazione volta ad ottenere la conformità acustica ambientale di un'attività generica non trova applicazione, per le peculiari caratteristiche, alla fattispecie in esame.

Pertanto, nelle more dell'introduzione di parametri e prescrizioni in materia acustica ambientale alla disciplina regolamentare, l'attività degli artisti di strada, anche se svolta con strumenti di amplificazione sonora, non può essere vietata e quindi sanzionata a norma del Regolamento di Polizia Urbana. Il Regolamento dell'Arte di Strada costituisce, infatti, *lex specialis* rispetto a quello di Polizia Urbana e, pertanto, in base al principio generale secondo il quale *lex specialis derogat generali*, l'art. 12 comma 3 di quest'ultimo Regolamento non trova applicazione per gli artisti di strada.

Tale principio viene esplicitato anche dalla Polizia Roma Capitale U.O. Studi e Applicazione Normativa – Sezione Polizia Amministrativa con il parere prot. RH2019/228331 del 9/08/2019 richiesto da U.O. I Gruppo "Centro" ex Trevi laddove precisa che *"la disciplina prevista dal Regolamento dell'Arte di Strada di cui alla deliberazione di assemblea capitolina del 12 aprile 2012 n. 24 è tuttora vigente e opera nei limiti previsti dallo*

ROMA



Dipartimento Attività Culturali
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Organizzativi
Ufficio Attività connessa all'esercizio di Arti Figurative, di Strada, Circensi e di
Spettacolo Viaggiante

stesso regolamento (compresi i limiti territoriali). Per quanto previsto dall'art. 35 nel testo del nuovo Regolamento di Polizia Urbana non si riscontrano incompatibilità col Regolamento dell'Arte di Strada che continua ad essere disciplina speciale per le attività da esso contemplate".

Resta fermo che l'esercizio dell'attività debba essere esercitata nel rispetto della "quiete pubblica" e degli orari stabiliti a norma degli artt. 4 e 6 del citato Regolamento per l'Arte di Strada:

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Visto

Il Direttore
Vincenzo Vastola


Il Direttore di Direzione
Rita Pelosi
